

# Gli speciali

Norme e tributi

Martedì 27 Maggio 2008

1

## SICUREZZA E IMMIGRAZIONE

- Il testo completo del decreto legge n. 92 del 23 maggio, con la guida alla lettura delle disposizioni comma per comma
- I commenti alle misure per contrastare gli ingressi clandestini e la permanenza illegale sul territorio italiano

Il Sole **24 ORE**

[www.ilsole24ore.com](http://www.ilsole24ore.com)

## SOMMARIO

**3** Per contrastare la criminalità «pacchetto» a più decorrenze

**4** Espulsioni più facili e stretta penale con l'introduzione di nuovi reati

**11** Una chance per le badanti: si profila il «ripescaggio» con criteri selettivi

**13** Chi affitta agli immigrati clandestini rischia il carcere e la confisca

**14** Per la tutela dell'ordine pubblico poteri ai sindaci e alla polizia locale

**15** Money transfer vietato agli irregolari

**A CURA DI** Franca Deponi, Alessandro Galimberti, Angela Manganaro e Marco Peruzzi

Domani in edicola  
con il Sole 24 Ore

### Gli Speciali

#### Un inserto per i mutui

Domani all'interno de Il Sole 24 Ore verranno esaminate le novità in materia di mutui. I lettori potranno formulare domande alla casella di posta elettronica [mutui2008@ilsole24ore.com](mailto:mutui2008@ilsole24ore.com). Gli Speciali successivi riguarderanno l'abolizione dell'Ici, la detassazione degli straordinari e le modifiche al Codice della strada

Oggi sul sito  
del Sole 24 Ore

### Il Forum

#### Domande e risposte online

Oggi alle 14 sul sito internet [www.ilsole24ore.com](http://www.ilsole24ore.com) debutta il primo dei cinque videoforum gratuiti dedicati al pacchetto di norme varate dal Consiglio dei ministri di Napoli della scorsa settimana. Gli esperti del Sole 24 Ore risponderanno ai quesiti dei lettori inviati all'indirizzo [immigrati2008@ilsole24ore.com](mailto:immigrati2008@ilsole24ore.com) e spiegheranno il nuovo quadro legislativo

# Per contrastare la criminalità un «pacchetto» a più decorrenze

**I**l «pacchetto sicurezza» è composto da più provvedimenti non tutti legati all'immigrazione e non tutti subito efficaci. Al Dl 92/08, già in vigore, pubblicato in queste pagine e sulla «Gazzetta Ufficiale» n. 122 di ieri, si aggiungono due disegni di legge e tre decreti legislativi.

Sono quindi applicabili da oggi le misure sulle espulsioni più facili (basta che l'immigrato abbia avuto una condanna di almeno due anni, non più dieci), il reato di affittare casa agli irregolari, nuovi poteri ai sindaci, più cooperazione tra forze dell'ordine e polizia municipale. Subito operative anche le pene più severe per chi guida ubriaco o sotto l'effetto di stupefacenti. Si allargano i casi di processi per direttissima e a cui si può applicare il giudizio immediato; non si può più sospendere la pena per incendio dei boschi, rapina, furti in abitazione, scippi e reati legati alla prostituzione minorile.

Sono invece contenuti nel Ddl il reato di immigrazione clandestina e il prolungamento da due a 18 mesi del tempo massimo di detenzione dei clandestini negli ex Cpt (che il Dl 92/08 rinomina Centri di identificazione e espulsione).

Ci sono poi i tre decreti legislativi (si vedano le misure a lato) che non entrano in vigore ma attendono l'esame delle commissioni parlamentari e torneranno in Consiglio dei ministri per il «sì» definitivo. Ultimo provvedimento è il Ddl con cui si aderisce al trattato di Prum che istituisce la banca dati nazionale del Dna per chi è soggetto a limitazioni della libertà personale.

## Sicurezza in quattro tempi

### NEL DECRETO LEGGE

#### Clandestinità è aggravante

Ai clandestini che delinquono pena aumentata di un terzo

#### Affitti in nero

Prevista la confisca della casa affittata in nero a clandestini. Per il proprietario pene fino a tre anni e multe fino a 50.000 euro

#### Espulsioni più facili

Può essere espulso lo straniero condannato ad una pena superiore a due anni (contro i 10 di ora)

#### Poteri ai sindaci

Potranno adottare ordinanze urgenti per motivi di sicurezza. Previsto inoltre l'accesso della polizia municipale alla banca dati del ministero dell'Interno

### NEL DISEGNO DI LEGGE

#### In Cpt fino a 18 mesi

Il tempo di permanenza nei Cpt si allunga da 2 a 18 mesi, in accordo con le direttive dell'Unione europea

#### Reato immigrazione clandestina

Scatta l'arresto in flagranza e il processo per direttissima: pena oscillante da 6 mesi a 4 anni

#### Contraffazione

Distruzione dopo 15 giorni delle merci contraffatte finite sotto sequestro

#### Money transfer

Le agenzie devono acquisire la copia del permesso di soggiorno del cliente straniero

### I TRE DECRETI LEGISLATIVI

#### Ricongiungimenti

Stretta sui ricongiungimenti: verrà introdotta la verifica del test del Dna

#### Via chi non ha reddito

Il comunitario può rimanere più di tre mesi solo se dimostra di avere reddito sufficiente e lecito. Ha l'obbligo di denunciare nome e dimora

#### Allontanamenti

Allontanamento immediato dei cittadini Ue per motivi di pubblica sicurezza: basta non abbia denunciato la sua presenza, o tenuto comportamenti che siano «minaccia concreta, effettiva e grave»

#### Richiedenti asilo

Per i richiedenti asilo scattano restrizioni alla libera circolazione in Italia

### IL TRATTATO DI PRUM

#### Banca dati del Dna

È stato presentato infine un disegno di legge che recepisce il trattato di Prum. Quando diverrà legge, potranno essere prelevati campioni utili a ricostruire il Dna delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale adottate dalla magistratura (carcere, arresti domiciliari, custodia cautelare, pene alternative alla detenzione)

# Espulsioni più facili e stretta penale con l'introduzione di nuovi reati

## La Guida

**Articolo 1. Espulsioni più facili.** Il giudice ordina l'espulsione dello straniero o

l'allontanamento dal territorio dello Stato del cittadino di un Paese Ue, quando c'è una condanna alla reclusione per un tempo superiore a due anni (non più 10 come in passato). Chi non obbedisce all'ordine del giudice è punito con la reclusione da uno a quattro anni. L'essere clandestino diventa una circostanza aggravante (la pena del reato è aumentata di un terzo).

**Articolo 1. Pena più alta per l'omicidio colposo; inasprita l'aggravante in caso di ubriachezza alla guida.** Il periodo massimo di reclusione per chi è riconosciuto colpevole di omicidio colposo passa da cinque a sei anni. In caso di morte o lesioni di più persone la reclusione massima è di 15 anni (non più 12). Più dure le sanzioni per chi commette omicidio colposo al volante in stato di ubriachezza o sotto l'effetto di stupefacenti: la pena è la reclusione da tre a dieci anni (prima il minimo e il massimo erano rispettivamente due e cinque anni).

**Pubblichiamo il decreto legge 23 maggio 2008 n. 92 recante: «Misure urgenti in materia di sicurezza» varato dal Consiglio dei ministri tenutosi a Napoli. Il testo è riportato sulla «Gazzetta Ufficiale» n. 122 del 26 maggio.**

### ARTICOLO 1 Modifiche al Codice penale

**1.** Al Codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 235 è sostituito dal seguente:

«Articolo 235 - *Expulsione od allontanamento dello straniero dallo Stato.*

Il giudice ordina l'espulsione dello straniero ovvero l'allontanamento dal territorio dello Stato del cittadino appartenente a uno stato membro dell'Unione europea, oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, quando lo straniero sia condannato alla reclusione per un tempo superiore ai due anni.

Il trasgressore dell'ordine di espulsione od allontanamento pronunciato dal giudice è punito con la reclusione da uno a quattro anni »;

b) l'articolo 312 è sostituito dal seguente:

«Articolo 312 - *Expulsione od allontanamento dello straniero dallo Stato.*

Il giudice ordina l'espulsione dello straniero ovvero l'allontanamento dal territorio dello Stato del cittadino appartenente ad uno stato membro dell'Unione europea, oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, quando lo straniero o il cittadino di stato dell'Unione europea sia condannato ad una pena restrittiva della libertà personale per taluno dei delitti previsti da questo titolo.

Il trasgressore dell'ordine di espulsione od allontanamento pronunciato dal giudice è punito con la reclusione da uno a quattro anni.»;

c) all'articolo 589 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al secondo comma, la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «sei»;

2) dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

«Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:

1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.»;

3) al terzo comma, le parole: «anni dodici» sono sostituite dalle seguenti: «anni quindici»;

d) al terzo comma dell'articolo 590, è aggiunto il seguente periodo:

«Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.»;

e) dopo l'articolo 590 è inserito il seguente:

«Articolo 590-bis. - *Computo delle circostanze.*

Quando ricorre la circostanza di cui all'articolo 589, terzo comma, ovvero quella di cui all'articolo 590, quarto comma, le concorrenti circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni si operano sulla quantità di pena determinata ai sensi delle predette circostanze aggravanti.»;

f) all'articolo 61, primo comma, dopo il numero 11 è inserito il seguente:

«11-bis. Se il fatto è commesso da soggetto che si trovi illegalmente sul territorio nazionale.».

## **ARTICOLO 2**

### **Modifiche al Codice di procedura penale**

**1.** Al Codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 260, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. L'autorità giudiziaria procede, altresì, anche su richiesta dell'organo accertatore alla distruzione delle merci di cui sono comunque vietati la fabbricazione, il possesso, la detenzione o la commercializzazione quando le stesse sono di difficile custodia, ovvero quando la custodia risulta particolarmente onerosa o pericolosa per la sicurezza, la salute o l'igiene pubblica ovvero quando, anche all'esito di accertamenti compiuti ai sensi dell'articolo 360, risulti evidente la violazione dei predetti divieti. L'autorità giudiziaria dispone il prelievo di uno o più campioni con l'osservanza delle formalità di cui all'articolo 364 e ordina la distruzione della merce residua.

3-ter. Nei casi di sequestro nei procedimenti a carico di ignoti, la polizia giudiziaria, decorso il termine di tre mesi dalla data di effettuazione del sequestro, può procedere alla distruzione delle merci contraffatte sequestra-

te, previa comunicazione all'autorità giudiziaria. La distruzione può avvenire dopo 15 giorni dalla comunicazione salva diversa decisione dell'autorità giudiziaria. È fatta salva la facoltà di conservazione di campioni da utilizzare a fini giudiziari.»;

b) al comma 1 dell'articolo 371-bis, dopo le parole: «nell'articolo 51, comma 3-bis» sono inserite le seguenti: «e in relazione ai procedimenti di prevenzione»;

c) il comma 4 dell'articolo 449 è sostituito dal seguente:

«4. Il pubblico ministero, quando l'arresto in flagranza è già stato convalidato, procede al giudizio direttissimo presentando l'imputato in udienza non oltre il quindicesimo giorno dall'arresto, salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini.»;

d) al comma 5 dell'articolo 449, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il pubblico ministero procede inoltre al giudizio direttissimo, salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini, nei confronti della persona che nel corso dell'interrogatorio ha reso confessione.»;

e) al comma 1 dell'articolo 450, le parole: «Se ritiene di procedere a giudizio direttissimo,» sono sostituite dalle seguenti: «Quando procede a giudizio direttissimo,»;

f) al comma 1 dell'articolo 453, le parole: «il pubblico ministero può chiedere», sono sostituite dalla seguente: «salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini, il pubblico ministero chiede»;

g) all'articolo 453, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Il pubblico ministero richiede il giudizio immediato, anche fuori dai termini di cui all'articolo 454, comma 1, e comunque entro centottanta giorni dall'esecuzione della misura, per il reato in relazione al quale la persona sottoposta alle indagini si trova in stato di custodia cautelare, salvo che la richiesta pregiudichi gravemente le indagini.

## **La Guida**

### **Articolo 2. Distruzione delle merci contraffatte.**

Inserite due norme ad hoc. A tre mesi dal sequestro, la polizia può, dopo 15 giorni, distruggere le merci informandone il giudice.

### **Articolo 2. Processi per direttissima più veloci.**

Si abbreviano i termini del giudizio direttissimo: il pm porta in udienza l'imputato non oltre il quindicesimo giorno dall'arresto in flagranza. Prima non era previsto alcun termine. Altra novità: la procedura per direttissima si segue a meno che «ciò pregiudichi gravemente le indagini». Si ampliano i casi di giudizio immediato.

### **Articolo 2. Divieto di patteggiamento in appello.**

Le parti non potranno più rinunciare ai motivi d'appello (cosiddetto "patteggiamento in appello"). L'abrogazione della norma (articolo 599 commi 4 e 5) è generale e quindi riguarda tutti i tipi di reati.

### **Articolo 2. Sospensione dell'esecuzione.**

Ampliamento dei casi in cui non può essere disposta la sospensione dell'esecuzione della pena: si aggiungono l'incendio boschivo, la prostituzione minorile, il furto in abitazione e gli scippi, e la rapina.

**SICUREZZA E IMMIGRAZIONE**

**La Guida**

**Articolo 3. Competenze ridotte per il giudice di pace.**

Esclusa la competenza dei giudici di pace per le ipotesi aggravate di lesioni colpose quando il reato è commesso da un soggetto in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti.

**Articolo 4. Pene più dure per gli ubriachi al volante.**

Chi guida in stato di ebbrezza è punito con l'arresto fino a sei mesi (e non più fino a tre) quando si accerta un valore corrispondente a un tasso di alcol superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). Se il tasso di alcol è superiore a questa soglia si rischia l'arresto da tre mesi a un anno (non più fino a sei mesi). Se c'è sentenza di condanna ci sarà in ogni caso confisca del veicolo.

**Articolo 4. Proprietario diverso dal conducente.**

Se l'auto appartiene a persona estranea al fatto, scatta il fermo amministrativo contro cui è possibile fare reclamo in tribunale. Le spese per il recupero e il trasporto del veicolo sottoposto a sequestro o fermo amministrativo sono interamente a carico del trasgressore. Chi causa un incidente e non si ferma è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni (raddoppio del minimo); se invece non soccorre i feriti è punito con la reclusione da un anno a tre anni (prima il minimo era sei mesi). In caso di omicidio colposo in stato di ebbrezza c'è la revoca della patente.

1-ter. La richiesta di cui al comma 1-bis è formulata dopo la definizione del procedimento di cui all'articolo 309, ovvero dopo il decorso dei termini per la proposizione della richiesta di riesame.»;

h) all'articolo 455, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Nei casi di cui all'articolo 453, comma 1-bis, il giudice rigetta la richiesta se l'ordinanza che dispone la custodia cautelare è stata revocata o annullata per sopravvenuta insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.»;

i) all'articolo 599, i commi 4 e 5 sono abrogati;

l) all'articolo 602, il comma 2 è abrogato;

m) all'articolo 656, comma 9, lettera a), dopo le parole: «della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni,» sono inserite le seguenti: «nonché di cui agli articoli 423-bis, 600-bis, 624-bis, e 628 del Codice penale.».

**ARTICOLO 3  
Modifiche al decreto legislativo  
28 agosto 2000, n. 274**

1. All'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, dopo le parole: «derivi una malattia di durata superiore a venti giorni» sono inserite le seguenti: «, nonché ad esclusione delle fattispecie di cui all'articolo 590, terzo comma, quando si tratta di fatto commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope,».

**Articolo 4  
Modifiche al decreto legislativo  
30 aprile 1992, n. 285, e successive  
modificazioni**

1. All'articolo 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera b), le parole: «l'arresto fino a tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «l'arresto fino a sei mesi»;

b) al comma 2, lettera c), le parole: «l'arresto fino a sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «l'arresto da tre mesi ad un anno» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato ai sensi dell'articolo 240, comma 2, del Codice penale, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Il veicolo sottoposto a sequestro può essere affidato in custodia al trasgressore. La stessa procedura si applica anche nel caso di cui al comma 2-bis. »;

c) dopo il comma 2-quater è inserito il seguente:

«2-quinquies. Salvo che non sia disposto il sequestro ai sensi del comma 2, il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, può essere fatto trasportare fino al luogo indicato dall'interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o al gestore di essa con le normali garanzie per la custodia. Le spese per il recupero ed il trasporto sono interamente a carico del trasgressore. »;

d) al comma 7, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dal seguente: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5, il conducente è punito con le pene di cui al comma 2, lettera c)»;

e) al comma 7, terzo periodo, le parole: «Dalle violazioni conseguono» sono sostituite dalle seguenti: «La condanna per il reato di cui al periodo che precede comporta»;

f) al comma 7, quinto periodo, le parole: «Quando lo stesso soggetto compie più violazioni nel corso di un bien-

nio,», sono sostituite dalle seguenti: «Se il fatto è commesso da soggetto già condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato,».

**2.** Al comma 1 dell'articolo 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «è punito con l'ammenda da euro 1.000 a euro 4.000 e l'arresto fino a tre mesi», sono sostituite dalle seguenti: «è punito con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l'arresto da tre mesi a un anno»;

b) alla fine è aggiunto il seguente periodo: «Si applicano le disposizioni dell'articolo 186, comma 2, lettera c), quinto e sesto periodo, nonché quelle di cui al comma 2-quinquies del medesimo articolo 186.».

**3.** All'articolo 189 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 6, le parole: «da tre mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei mesi a tre anni»;

b) al comma 7, le parole: «da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da un anno a tre anni».

**4.** All'articolo 222, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se il fatto di cui al terzo periodo è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente.».

### **Articolo 5**

#### **Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286**

**1.** All'articolo 12 del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cede a titolo oneroso un immobile di cui abbia la disponibilità a un cittadino straniero irregolarmente soggiornante nel territorio dello Stato è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La condanna con provvedimento irrevocabile comporta la confisca dell'immobile, salvo che appartenga a persona estranea al reato. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati. Le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati sono destinate al potenziamento delle attività di prevenzione e repressione dei reati in tema di immigrazione clandestina.».

### **Articolo 6**

#### **Modifica del Testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale**

**1.** L'articolo 54 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

«Articolo 54. - *Attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale.* - 1. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:

a) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;

b) allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria;

c) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il prefetto.

**2.** Il sindaco, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, concorre ad assicurare anche la cooperazione della polizia locale con le Forze di poli-

## **La Guida**

**Articolo 5. Carcere per chi affitta a un immigrato clandestino.** Si inserisce nell'articolo 12 del Testo unico sull'immigrazione (Dlgs 286/1998) che riguarda le disposizioni sulle «immigrazioni clandestine», una norma che punisce chi dà in affitto a titolo oneroso un immobile a uno straniero irregolare. La pena è la reclusione dai sei mesi a tre anni. La condanna irrevocabile comporta la confisca dell'immobile «salvo che appartenga a persona estranea al reato». Le somme ricavate dalla vendita dei beni confiscati vengono destinate a potenziamento, prevenzione e repressione dei reati di immigrazione clandestina.

### **Articolo 6. Più poteri ai sindaci.**

Si modifica il Testo unico sull'ordinamento degli enti locali (Dlgs 267/2000), attribuendo ai sindaci il potere di emanare atti in materia di ordine e sicurezza pubblica. Inoltre, i primi cittadini esercitano funzioni che riguardano pubblica sicurezza e polizia giudiziaria, vigilano su tutto quanto può riguardare sicurezza e ordine pubblico (informandone il prefetto), assicurano la cooperazione di polizia locale e forze dell'ordine.

**SICUREZZA E IMMIGRAZIONE**

**La Guida**

**Articolo 6. Più poteri ai sindaci (segue).** Il sindaco adotta con atto motivato provvedimenti urgenti per prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, e li comunica al prefetto. Quando esercita questi poteri in materia di ordine pubblico, si coordina, se è il caso, con i sindaci dei comuni vicini. Il Viminale adotta "atti di indirizzo" per l'esercizio di queste funzioni attribuite ai sindaci.

**Articolo 7. Coinvolgimento della polizia municipale.** La polizia municipale collabora con la polizia di Stato ai piani di controllo del territorio anche per la prevenzione e la repressione dei reati in situazioni di flagranza. Le procedure da osservare in questi casi sono stabilite da un decreto del ministero della Giustizia (di concerto con Interno, Economia e Difesa) che deve essere adottato entro sei mesi dall'entrata in vigore di questo decreto legge.

**Articolo 8. Accesso della polizia municipale alla banca dati del Viminale.** Si estende alla polizia municipale l'accesso diretto alle banche dati del Ced del Dipartimento di Pubblica sicurezza, per i veicoli rubati e rinvenuti e per i documenti di identità rubati o smarriti.

zia statali, nell'ambito delle direttive di coordinamento impartite dal ministro dell'Interno - Autorità nazionale di pubblica sicurezza.

3. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende, altresì, alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica.

4. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono tempestivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione.

5. Qualora i provvedimenti di cui ai commi 1 e 4 possano comportare conseguenze sull'ordinata convivenza delle popolazioni dei comuni contigui o limitrofi, il prefetto indice un'apposita conferenza alla quale prendono parte i sindaci interessati, il presidente della Provincia e, qualora ritenuto opportuno, soggetti pubblici e privati dell'ambito territoriale interessato dall'intervento.

6. In casi di emergenza, connessi con il traffico o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza o per motivi di sicurezza urbana, il sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 4.

7. Se l'ordinanza adottata ai sensi del

comma 4 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui siano incorsi.

8. Chi sostituisce il sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.

9. Nell'ambito delle funzioni di cui al presente articolo, il prefetto può disporre ispezioni per accertare il regolare svolgimento dei compiti affidati, nonché per l'acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere generale.

10. Nelle materie previste dai commi 1 e 3, nonché dall'articolo 14, il sindaco, previa comunicazione al prefetto, può delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate al presidente del consiglio circoscrizionale; ove non siano costituiti gli organi di decentramento comunale, il sindaco può conferire la delega a un consigliere comunale per l'esercizio delle funzioni nei quartieri e nelle frazioni.

11. Nelle fattispecie di cui ai commi 1, 3 e 4, anche nel caso di inerzia del sindaco o del suo delegato nell'esercizio delle funzioni previste dal comma 10, il prefetto può intervenire con proprio provvedimento.

12. Il ministro dell'Interno può adottare atti di indirizzo per l'esercizio delle funzioni previste dal presente articolo da parte del sindaco.»

**Articolo 7  
Collaborazione della polizia municipale nell'ambito dei piani coordinati di controllo del territorio**

1. I piani coordinati di controllo del territorio di cui al comma 1 dell'articolo 17 della legge 26 marzo 2001, n. 128, determinano i rapporti di reciproca collaborazione fra i contingenti di personale della polizia municipale e gli organi di Polizia dello Stato. Per le stesse finalità, con decreto da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decre-

to, il ministro della Giustizia, di concerto con il ministro dell'Interno, con il ministro dell'Economia e delle finanze e con il ministro della Difesa, determina le procedure da osservare per assicurare, nel caso di interventi in flagranza di reato, l'immediata denuncia agli organi di Polizia dello Stato per il prosieguo dell'attività investigativa.

### **Articolo 8**

#### **Accesso della polizia municipale al Centro elaborazione dati del ministero dell'Interno**

1. All'articolo 16-quater del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «schedario dei veicoli rubati operante» sono sostituite dalle seguenti: «schedario dei veicoli rubati o rinvenuti e allo schedario dei documenti d'identità rubati o smarriti operanti»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Il personale di cui al comma 1 può essere, altresì, abilitato all'inserimento, presso il Centro elaborazione dati ivi indicato, dei dati di cui al comma 1 acquisiti autonomamente.».

### **Articolo 9**

#### **Centri di identificazione ed espulsione**

1. Le parole: «centro di permanenza temporanea» ovvero: «centro di permanenza temporanea e assistenza» sono sostituite, in generale, in tutte le disposizioni di legge o di regolamento, dalle seguenti: «centro di identificazione ed espulsione» quale nuova denominazione delle medesime strutture.

### **Articolo 10**

#### **Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575**

1. Alla legge 31 maggio 1965, n. 575, sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2. - 1. Nei confronti delle persone indicate all'articolo 1 possono essere proposte dal procuratore nazionale antimafia, dal procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto ove dimora la persona, dal questore o dal direttore della Direzione investigativa antimafia, anche se non vi è stato il preventivo avviso, le misure di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e dell'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale, di cui al primo e al terzo comma dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni.

2. Quando non vi è stato il preventivo avviso e la persona risulti definitivamente condannata per un delitto non colposo, con la notificazione della proposta il questore può imporre all'interessato sottoposto alla misura della sorveglianza speciale il divieto di cui all'articolo 4, quarto comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423; si applicano le disposizioni dei commi quarto, ultimo periodo, e quinto del medesimo articolo 4.»;

b) all'articolo 2-bis, comma 1, dopo le parole: «Il procuratore della Repubblica» sono inserite le seguenti: «, il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto in relazione ai reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del Codice di procedura penale»;

c) all'articolo 2-ter, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al secondo comma, dopo le parole: «A richiesta del procuratore della Repubblica,» sono inserite le seguenti: «del procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto in relazione ai reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del Codice di procedura penale,»;

## **La Guida**

### **Articolo 9. I Cpt**

**cambiano nome.** I Centri di permanenza temporanea e assistenza (Cpt) dove vengono portati gli immigrati senza permesso di soggiorno regolare in attesa di essere rimpatriati, diventano Centri di identificazione ed espulsione.

### **Articolo 10. Lotta alla**

**mafia.** È attribuito al procuratore della Repubblica e al direttore della Direzione investigativa antimafia (Dia) il potere di proporre l'adozione di misure di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e dell'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale.

### **Articolo 10. Lotta alla mafia. Indagini patrimoniali più estese.**

Viene modificata la legge 575/1965 dal titolo "Disposizioni contro la mafia". Quando l'indiziato di mafia viene condannato in via definitiva, il questore può imporre la sorveglianza speciale della pubblica sicurezza, tra cui il divieto di soggiorno in uno o più comuni o province. Anche il procuratore distrettuale, oltre al procuratore della Repubblica e al questore territorialmente competente, può disporre indagini sul tenore di vita, sulle disponibilità finanziarie e sul patrimonio di persone indiziate di mafia.

## SICUREZZA E IMMIGRAZIONE

## La Guida

**Articolo 11. Misure di prevenzione verso persone pericolose.**

Mantiene la competenza del procuratore della Repubblica presso ogni tribunale a richiedere misure di sicurezza nei confronti di «persone pericolose per la sicurezza e la pubblica moralità»

**Articolo 12. Applicazione temporanea di magistrati della Dna.**

Il procuratore nazionale antimafia può disporre, d'intesa con il procuratore distrettuale, l'applicazione temporanea di magistrati della Direzione nazionale antimafia alle procure distrettuali per la trattazione dei singoli procedimenti di prevenzione.

**Articolo 13. Entrata in vigore.**

Il decreto legge entra in vigore oggi 27 maggio, perché nel testo si fa riferimento al giorno successivo alla pubblicazione sulla «Gazzetta Ufficiale».

2) al sesto comma, dopo le parole: «su richiesta del procuratore della Repubblica» sono inserite le seguenti: «, del procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto in relazione ai reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del Codice di procedura penale,»;

3) al settimo comma, dopo le parole: «su proposta del procuratore della Repubblica» sono inserite le seguenti: «, del procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto in relazione ai reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del Codice di procedura penale,»;

d) all'articolo 3-bis sono apportate le seguenti modifiche:

1) al settimo comma, dopo le parole: «su richiesta del procuratore della Repubblica» sono inserite le seguenti: «, del procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto in relazione ai reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del Codice di procedura penale,»;

e) all'articolo 3-quater sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1, dopo le parole: «il procuratore della Repubblica» sono inserite le seguenti: «, il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto in relazione ai reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del Codice di procedura penale»;

2) al comma 5, dopo le parole: «il procuratore della Repubblica» sono inserite le seguenti: «, il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto in relazione ai reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del Codice di procedura penale»;

f) all'articolo 10-quater, secondo comma, dopo le parole: «su richiesta del procuratore della Repubblica» sono inserite le seguenti: «, del procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto in relazione ai reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del Codice di procedura penale».

**Articolo 11****Modifiche alla 22 maggio 1975, n 152**

1. All'articolo 19, primo comma, della legge 22 maggio 1975, n. 152, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In deroga a quanto previsto dall'articolo 2 della legge 31 maggio 1965, n. 575, nei casi previsti dal presente comma competente a richiedere le misure di prevenzione è anche il procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario dimora la persona.»

**Articolo 12****Modifiche al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12**

1. Dopo l'articolo 110-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è inserito il seguente:

«Articolo 110-ter. *Applicazione di magistrati in materia di misure di prevenzione* -1. Il procuratore nazionale antimafia può disporre, nell'ambito dei poteri attribuiti in materia di misure di prevenzione e previa intesa con il competente procuratore distrettuale, l'applicazione temporanea di magistrati della direzione nazionale antimafia alle procure distrettuali per la trattazione di singoli procedimenti di prevenzione. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 110-bis.

2. Se ne fa richiesta il procuratore distrettuale, il procuratore generale presso la Corte d'appello può, per giustificati motivi, disporre che le funzioni di pubblico ministero per la trattazione delle misure di prevenzione siano esercitate da un magistrato designato dal procuratore della Repubblica presso il giudice competente.»

**Articolo 13****Entrata in vigore**

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella «Gazzetta Ufficiale» della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

# Una chance per le badanti: si profila il «ripescaggio» con criteri selettivi

**Marco Noci**

■ Dopo il giro di vite introdotto con il pacchetto sicurezza si apre una chance di regolarizzazione per i lavoratori immigrati. I destinatari – secondo le intenzioni finora manifestate dal Governo – sarebbero solo una categoria: i le badanti, persone che prestano assistenza ad anziani e disabili nelle famiglie italiane. Nello stesso giorno in cui il Governo ha deciso, infatti, misure per espellere più facilmente gli immigrati che sono in Italia senza regolare permesso di soggiorno (può essere espulso il clandestino condannato a una pena superiore a due anni, non più dieci come prima) e nel disegno di legge si è introdotto il reato di immigrazione clandestina, il ministro del Welfare Maurizio Sacconi ha annunciato linee guida che dovrebbero rimettere in corsa molti assistenti familiari.

In un comunicato del ministero del Lavoro del 21 maggio scorso, sono state infatti annunciate linee guida per «una programmazione in deroga dei flussi migratori per gli anni 2007/2008 alla luce delle 730mila domande presentate agli Sportelli unici per l'immigrazione, nell'ambito del decreto flussi 2007, ancora aperto» (le domande possono essere presentate in via telematica fino al 31 maggio).

## La deroga

Il decreto flussi 2007 mette a disposizione 170mila permessi di soggiorno per cittadini extracomunitari chiamati a lavorare in Italia secondo le regole della legge Bossi-Fini: 65mila di questi 170mila sono riservati all'assunzione solo per colf e badanti.

L'annuncio del Governo presuppone una sorta di censimento delle badanti irregolari che, in teoria, si dovrebbero trovare all'estero ed essere chiamate in Italia da un datore di lavoro, nella pratica sono già qui e lavorano. La soluzione starebbe in un "ripescaggio" di parte delle domande che non sono rientrate nelle quote del decreto flussi 2007: prime stime ufficiali parlano di circa 150 mila posti.

Obiettivo delle linee guida è infatti la «pro-

posta selettiva di accoglimento delle domande per assistenza familiare a non autosufficienti nell'ambito delle 405mila domande per collaborazione domestica, il 48% delle quali presentate da datori di lavoro con cittadinanza straniera». Si tratterà quindi di individuare le domande «accoglibili» separandole da «possibili domande patologiche», quelle cioè dietro le quali, anziché un malato o un anziano bisognoso di cure, c'è un semplice tentativo di regolarizzazione.

I tempi dovrebbero essere quelli previsti per il passaggio in Parlamento del pacchetto sicurezza. Resta però da capire come si riusciranno a distinguere le domande per le badanti da quelle per le colf (il modello infatti è uno solo).

Le linee guida prevedono infine l'individuazione di canali più fluidi di immigrazione legale per tutte le categorie di lavoratori, sulla base di accordi bilaterali con i Paesi di provenienza, di modalità trasparenti di collocamento transnazionale, di verifica della conoscenza della lingua italiana (in aggiunta ai requisiti della casa e del lavoro), di formazione nei Paesi di origine, di allargamento e semplificazione degli ingressi relativi a lavoratori specializzati particolarmente carenti in Italia o ad alte professionalità.

## La relazione de Mistura

Un precedente utile a questo dibattito potrebbe essere la relazione della Commissione presieduta dall'ambasciatore Staffan de Mistura, incaricata dall'ex ministro dell'Interno Giuliano Amato di esaminare i Centri di permanenza temporanea (a cui questo Dl cambia il nome: si chiameranno infatti Centri di identificazione ed espulsione). In quell'occasione, sono state manifestate perplessità per la presenza nei Centri di assistenza di un numero cospicuo di assistenti familiari e si raccomandava di valutare, caso per caso, un percorso di regolarizzazione per questa categoria. Si tratta, infatti, di lavoratrici che presentano tutta una serie di garanzie per la loro emersione dalla clandestinità: reperibilità (abitano presso i datori di

**SICUREZZA E IMMIGRAZIONE**

lavoro o i parenti), stabilità del lavoro (le famiglie presso le quali svolgono il lavoro che sarebbero interessate alla loro stabilizzazione) e l'utilità sociale.

La possibile regolarizzazione di 150mila assistenti familiari (oltre le 65mila quote fis-

sate dal decreto flussi 2007) sta creando un'aspettativa anche per chi svolge altri lavori, comunque utili per l'economia: stranieri con moglie e figli (nati in Italia) che hanno perso la "lotteria" delle quote, e ora sperano nella regolarizzazione.

**A Milano e Roma 74mila richieste**

Le istanze per le badanti suddivise per provincia in base al decreto flussi 2007

Provincia	Domande	Provincia	Domande	Provincia	Domande
Agrigento	472	Frosinone	808	Pordenone	3.884
Alessandria	1.982	Genova	5.161	Potenza	380
Ancona	4.597	Gorizia	896	Prato	2.654
Aosta	530	Grosseto	782	Ragusa	532
Arezzo	2.276	Imperia	1.094	Ravenna	3.096
Ascoli Piceno	1.690	Isernia	88	Reggio Calabria	4.051
Asti	1.264	L'Aquila	808	Reggio Emilia	9.799
Avellino	628	La Spezia	1.065	Rieti	408
Bari	2.537	Latina	1.500	Rimini	2.822
Belluno	1.347	Lecce	1.452	<b>Roma</b>	<b>30.508</b>
Benevento	462	Lecco	3.743	Rovigo	1.881
Bergamo	13.534	Livorno	1.941	Salerno	2.764
Biella	1.155	Lodi	1.970	Sassari	825
Bologna	14.035	Lucca	1.582	Savona	1.452
Bolzano	133	Macerata	3.177	Siena	1.439
Brescia	29.989	Mantova	7.954	Siracusa	967
Brindisi	304	Massa Carrara	591	Sondrio	893
Cagliari	1.467	Matera	171	Taranto	446
Caltanissetta	256	Messina	3.406	Teramo	890
Campobasso	303	<b>Milano</b>	<b>43.452</b>	Terni	1.211
Caserta	2.643	Modena	12.486	Torino	13.744
Catania	2.631	Napoli	14.647	Trapani	392
Catanzaro	789	Novara	3.003	Trento	2.098
Chieti	477	Nuoro	350	Treviso	10.686
Como	5.188	Oristano	134	Trieste	1.028
Cosenza	1.284	Padova	8.918	Udine	2.573
Cremona	3.579	Palermo	4.146	Varese	6.703
Crotone	399	Parma	6.476	Venezia	8.496
Cuneo	3.519	Pavia	3.307	Verbano Cusio Ossola	817
Enna	154	Perugia	4.417	Vercelli	1.077
Ferrara	2.964	Pesaro Urbino	3.582	Verona	12.904
Firenze	8.208	Pescara	824	Vibo Valentia	271
Foggia	721	Piacenza	3.556	Vicenza	13.977
Forlì	3.365	Pisa	3.192	Viterbo	1.260
		Pistoia	1.173	<b>TOTALE</b>	<b>413.662</b>

# Chi affitta agli immigrati clandestini rischia il carcere e la confisca

■ Novità molto significativa del Dl sulla sicurezza è la stretta sugli affitti agli immigrati irregolari: chi cede un immobile a titolo oneroso rischia una reclusione da sei mesi a tre anni. Quando il proprietario è processato e la sentenza diventa irrevocabile, il giudice può ordinare la confisca dell'immobile.

L'obiettivo, naturalmente, è contrastare l'immigrazione clandestina che nelle città tende a diventare stanziale. La parte finale della norma attenua però la portata della restrizione: la confisca non è possibile se l'immobile «appartiene a persona estranea al reato». In sostanza, se ad esempio il conduttore subaffitta l'appartamento a stranieri clandestini, l'immobile rimane comunque nella disponibilità del proprietario, sempre che quest'ultimo non ne fosse al corrente.

## Un nuovo reato

Fino ad oggi non è mai stato considerato reato affittare case ai clandestini, perché la legge non prevede che il padrone di casa debba prendere effettiva visione del titolo di soggiorno dello straniero: gli impone solo di richiedere un documento di identità valido, normalmente il passaporto.

Il Testo unico sull'immigrazione (articolo 7 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286) prescrive soltanto di denunciare l'ospitalità offerta allo straniero alla questura, ma non prevede oneri di verifica sull'esistenza o meno di un regolare permesso di soggiorno.

La giurisprudenza si era adeguata. La Cassazione penale (si veda, ad esempio, la sentenza 46070/2003) ha stabilito che la concessione di un alloggio a una persona in condizione irregolare non costituisce reato, a meno che non sia praticato un canone d'affitto esorbitante rispetto al canone normalmente praticato a inquilini regolari: in questo caso si può ragionevolmente dedurre dal comportamento del padrone di casa che egli stia approfittando della condizione di illegalità dello stra-

niero e, quindi di fatto stia favorendo volontariamente e dolosamente una presenza irregolare sul territorio italiano.

## Questioni aperte

Adesso la scelta governativa di far rientrare nel reato di favoreggiamento anche la cessione onerosa (a prezzi di mercato) di un immobile allo straniero, sprovvisto del permesso di soggiorno, fa sorgere una serie di dubbi.

Il primo riguarda l'espressione usata, «cessione a titolo oneroso» che in gergo tecnico si riferisce di solito alla compravendita, non alla locazione (si veda sul punto il Sole 24 Ore del 24 maggio scorso) e che andrebbe quindi corretta.

Tornando alla locazione, poi, il titolo di soggiorno deve essere richiesto entro 8 giorni lavorativi, ma il contratto di locazione può essere stipulato anche il giorno successivo all'ingresso dello straniero in Italia. Nei nuovi contratti il locatore dovrà dunque annotare anche il numero del permesso di soggiorno del conduttore e la scadenza del documento. Quando il permesso di soggiorno scadrà, il proprietario-locatore sarà costretto a risolvere per via giudiziaria il contratto di affitto per mancanza del titolo di soggiorno rinnovato.

Nella pratica la procedura di presentazione delle domande di permesso di soggiorno elettronico tramite Poste italiane comporta che in tantissimi casi i titoli di soggiorno sono già scaduti al momento della consegna (in alcuni casi, il Poligrafico dello stato non produce nemmeno il documento).

È dunque possibile che molti proprietari preferiscano non affittare più agli immigrati. C'è poi l'ipotesi dello straniero che entra in Italia per un soggiorno fino a tre mesi (ad esempio, per turismo) ed è esentato dalla richiesta del permesso di soggiorno: in questi casi il proprietario di casa deve essere messo a conoscenza del fatto che la legge non prevede più il documento rilasciato dalla questura.

**Ma. No.**

## SICUREZZA E IMMIGRAZIONE

# Per la tutela dell'ordine pubblico poteri ai sindaci e alla polizia locale

**Marco Noci**

■ Il decreto legge varato a Napoli dà nuovi poteri ai sindaci: possono emanare atti in materia di ordine e sicurezza pubblica; esercitano funzioni che riguardano pubblica sicurezza e polizia giudiziaria, vigilano su tutto quanto può interessare questo aspetto della vita dei cittadini informandone il prefetto. Infine, assicurano la cooperazione di polizia locale e forze dell'ordine nell'ambito delle direttive di coordinamento date dal ministro dell'Interno.

Il Dl contiene un'altra misura collegata ai nuovi poteri attribuiti ai sindaci: la polizia locale avrà facoltà di accesso diretto alle banche dati del Dipartimento di Pubblica Sicurezza del ministero dell'Interno sui veicoli e i documenti rubati. Un coinvolgimento che nelle intenzioni dovrebbe contrastare la microcriminalità.

Il Dl pubblicato oggi sulla «Gazzetta Ufficiale» modifica il Testo unico sull'ordinamento degli enti locali (Dlgs 267/2000): è infatti sostituito l'articolo 54 dal titolo «Attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale». D'ora in poi il sindaco può adottare provvedimenti «contingibili e urgenti» per prevenire e eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. Il potere di adottare questi provvedimenti è comunque previsto solo in caso di «motivati gravi pericoli», e non per «eventi ritenuti gravi».

Se c'è un'emergenza legata al traffico o all'inquinamento atmosferico o acustico, o quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dei cittadini, il sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici; d'accordo con i responsabili delle ammi-

## I numeri dell'immigrazione

### GLI IMMIGRATI REGOLARI

4 milioni

Sono più di quattro milioni gli immigrati regolari che vivono in Italia, secondo le ultime stime del Cnel che registra un ritmo di crescita superiore in proporzione agli Stati Uniti

### IL «PESO» IN ITALIA

5%

Secondo l'ultimo rapporto realizzato per conto del ministero dell'Interno, gli stranieri residenti in Italia rappresentano il 5% della popolazione

### I CLANDESTINI

500mila

Sono più di 500mila le domande escluse dal decreto flussi 2007: in teoria queste persone dovrebbero essere all'estero, nella pratica lavorano già qui da irregolari.

### L'ETÀ MEDIA

30,4

È l'età media degli immigrati residenti, inferiore a quella della popolazione residente nel complesso (42,3 anni). Un quarto del totale degli stranieri ha meno di 18 anni

nizzazioni interessate, può concordare gli orari di apertura al pubblico degli uffici.

### **Il controllo tramite l'anagrafe**

C'è un'altra misura sull'immigrazione che interessa direttamente i Comuni ma che è contenuta nel disegno di legge del pacchetto sicurezza. È quella che prevede che l'iscrizione anagrafica dei cittadini (anche stranieri) sia subordinata all'accertamento, da parte del Comune, delle condizioni igienico-sanitarie dell'alloggio. Si tratta di una disposizione chiaramente indirizzata ad evitare iscrizioni anagrafiche di più persone nello stesso alloggio e, quindi, il sovraffollamento tipico di famiglie o gruppi di immigrati.

Il controllo sullo stato degli alloggi si realizza grazie a un nuovo comma che viene aggiunto all'articolo 1 della legge n. 1228/54: «l'iscrizione anagrafica è subordinata alla verifica, da parte dei competenti uffici comunali (Comune o Asl), delle condizioni igienico-sanitarie dell'im-

mobile in cui il richiedente intende fissare la propria dimora».

L'applicazione di questa norma potrebbe creare non pochi problemi a coloro che intendono rinnovare il proprio permesso di soggiorno per motivi familiari: fino ad oggi era sufficiente presentare il certificato di stato di famiglia diretto a dimostrare la condizione di convivenza con il familiare che ha in carico il nucleo familiare oltre naturalmente alla documentazione relativa al reddito.

È facile ipotizzare che per il futuro, la questura possa in via discrezionale chiedere al cittadino straniero di produrre, oltre al certificato contestuale di famiglia e di residenza anche il certificato di idoneità dell'alloggio, fino a oggi richiesto - nella prassi - nei soli casi della ex carta di soggiorno (il documento rilasciato ai cittadini extracomunitari che vivono da almeno cinque anni in Italia e che al contrario del permesso non va rinnovato) e nei casi di coesione familiare (casi di soggiorno per motivi familiari in deroga).

## Money transfer vietato agli irregolari

In uno dei disegni di legge contenuti nel pacchetto sicurezza è stata inserita una norma che introduce più controlli nei money transfer, le attività attraverso cui lavoratori immigrati inviano nei Paesi d'origine il denaro guadagnato in Italia. La misura non è stata inserita nel Dl, cioè tra i provvedimenti urgenti in materia di sicurezza, quindi sarà operativa solo dopo l'esame del Parlamento e l'approvazione del provvedimento.

La novità è che il titolare dell'attività di money transfer deve identificare lo straniero e conservare la copia del titolo di soggiorno. Se il cliente non ce l'ha, il negoziante ha l'obbligo di segnalare lo straniero alla questura trasmettendo la copia del passaporto. Il gestore di money transfer che non collabora rischia la revoca dell'autorizzazione.

Finora, per inviare denaro all'estero bastava presentare un documento vali-

do di identità, in futuro sarà invece necessario esibire il permesso di soggiorno. Sarà dunque un modo di censire gli irregolari presenti in Italia.

Il provvedimento riguarda i negozi di money transfer, ma le rimesse viaggiano anche tramite banche e uffici: in questo caso si tratta di clientela regolare e quindi identificata. Ci sono poi canali officiosi e difficilmente controllabili, come ad esempio gli autisti degli autobus che collegano l'Italia all'Est Europa.

La norma del pacchetto sicurezza non tiene conto delle carte prepagate acquistate in Italia che consentono di prelevare denaro all'estero. Nella pratica, l'extracomunitario senza permesso di soggiorno si farà aiutare dal connazionale regolare che acquisterà la carta e, per conto suo, farà i versamenti ai parenti che si trovano all'estero.

**Ma. No.**

### **Il business**

## 4,4

**Miliardi**

È il valore delle rimesse all'estero fatte nel 2006 dagli immigrati che vivono in Italia, secondo i dati Eurostat resi noti a novembre dello scorso anno. Nella classifica dei Paesi Ue, l'Italia è terza dietro a Spagna (6,8 miliardi) e Gran Bretagna (5,9).

## 26%

**Trasferimenti in Albania**

Tra i Paesi a cui destinatari dei soldi, c'è al primo posto l'Albania con 509,9 milioni inviati, il 26% del totale

**SICUREZZA E IMMIGRAZIONE**